



DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
(GENTILONI SILVERI)**

e dal Ministro della difesa (PINOTTI)

di concerto con il Ministro della giustizia (ORLANDO)

e con il Ministro dell'economia e delle finanze (PADOAN)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 OTTOBRE 2015

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador in materia di cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 18 novembre 2009 e a Quito il 20 novembre 2009

INDICE

Relazione	Pag.	3
Relazione tecnica	»	6
Analisi tecnico-normativa	»	9
Analisi di impatto della regolamentazione (AIR)	»	12
Disegno di legge	»	15
Testo dell'Accordo in lingua ufficiale e facente fede	»	19

ONOREVOLI SENATORI. -

1. FINALITÀ

L'Accordo di cui si propone la ratifica ha lo scopo di fissare la cornice giuridica entro cui sviluppare la cooperazione bilaterale nel settore della Difesa tra i due Paesi, nell'intento di consolidare le rispettive capacità difensive e di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza. Peraltro, la sottoscrizione di tale atto, che mira anche ad indurre positivi effetti diretti ed indiretti in alcuni settori produttivi e commerciali dei due Paesi, va intesa come azione stabilizzatrice di un'area di particolare valore strategico e di alta valenza politica, considerati gli interessi nazionali e gli impegni internazionali assunti dall'Italia nella regione sudamericana.

2. CONTENUTI

Il quadro normativa in disamina è composto da un breve Preambolo, in cui viene richiamata la comune adesione alla Carta delle Nazioni Unite, e da 15 articoli, che di seguito si illustrano.

L'articolo 1 enuncia lo scopo dell'Accordo, dichiarando che esso intende sviluppare, facilitare e incoraggiare la cooperazione nel campo della Difesa sulla base dei principi di eguaglianza e reciprocità, nonché in conformità con i rispettivi ordinamenti giuridici e con gli impegni internazionali precedentemente assunti.

L'articolo 2 individua nei Ministeri della Difesa dei due Paesi i soggetti chiamati ad organizzare e gestire le attività di cooperazione, stabilendo che i rispettivi rappresentanti potranno tenere eventuali consultazioni,

alternativamente a Roma e a Quito, allo scopo di elaborare accordi integrativi in relazione a specifici aspetti della cooperazione.

L'articolo 3 elenca i principali settori della cooperazione, indicandoli nei seguenti:

- politica di sicurezza e difesa;
- ricerca e sviluppo, supporto logistico ed acquisizione di prodotti e servizi per la Difesa;
- esperienze acquisite a seguito di operazioni internazionali di *peacekeeping*;
- formazione, istruzione ed addestramento militare;
- questioni relative all'ambiente e all'inquinamento provocato da attività militari;
- sanità, storia e sport militare.

L'articolo 4, invece, declina le modalità attraverso cui la cooperazione potrà essere attuata, identificandole essenzialmente in:

- visite e incontri tra alti rappresentanti e istituzioni equivalenti della Difesa;
- scambi di esperienze, di relatori e di personale di formazione, nonché di studenti provenienti da istituzioni militari;
- partecipazione ad attività formative ed esercitazioni militari, nonché a corsi, conferenze e simposi;
- partecipazione ad esercitazioni militari, nonché ad operazioni umanitarie e di mantenimento della pace;
- scambi di visite a strutture militari, navi ed aerei;
- scambi nel campo degli eventi culturali e sportivi;
- supporto alle iniziative commerciali inerenti materiali e servizi per la difesa.

L'articolo 5 prevede linee guida generali relative alla cooperazione nel campo degli

armamenti, che sarà nel dettaglio disciplinata da accordi diretti tra le Parti, stabilendo, in particolare, che l'approvvigionamento di detti materiali potrà avvenire o con operazioni dirette tra le Parti, oppure tramite società private autorizzate dai rispettivi Governi.

L'articolo 6 approfondisce le questioni legate alla possibile cooperazione nel settore dell'industria della difesa e della politica degli approvvigionamenti, prevedendo che essa si sviluppi principalmente con le seguenti modalità:

- ricerca, test e progettazione;
- scambio di esperienze tecniche;
- produzione reciproca, modernizzazione e scambio di servizi tecnici;
- programmi comuni di produzione e approvvigionamento, in accordo alle legislazioni nazionali in materia di importazione e esportazione dei materiali d'armamento;
- supporto alle industrie di difesa e agli enti governativi, finalizzata alla cooperazione nel campo della produzione dei materiali militari.

Infine, esso impegna le Parti a garantire la protezione della proprietà intellettuale derivante da iniziative riconducibili all'Accordo.

L'articolo 7 si occupa della mutua assistenza e collaborazione che le Parti si presteranno allo scopo di incoraggiare l'esecuzione dell'Accordo da parte delle industrie private e degli enti interessati.

L'articolo 8 regola invece gli aspetti finanziari derivanti dall'Accordo, stabilendo che ciascuna Parte sosterrà le spese di propria competenza relative all'esecuzione dell'Accordo stesso, fatta eccezione per i trattamenti sanitari d'emergenza, precisando altresì che tutte le attività condotte ai sensi del documento in esame saranno subordinate alla disponibilità di fondi delle Parti.

L'articolo 9 disciplina la materia dell'eventuale risarcimento dei danni in relazione alle attività di cooperazione, stabilendo che

esso sarà a carico della Parte inviante il risarcimento dei danni provocati all'altra Parte durante o in relazione alla propria missione/esercitazione nell'ambito del presente Accordo, mentre entrambe le Parti, previa intesa, rimborseranno l'eventuale perdita o danno causato nello svolgimento delle attività disciplinate dal presente Accordo e di cui siano congiuntamente responsabili.

L'articolo 10 tratta delle questioni attinenti alla giurisdizione. In particolare, si riconosce il diritto di giurisdizione dello Stato di soggiorno, nei confronti del personale ospitato, per i reati commessi nel proprio territorio e puniti secondo la propria legge; tuttavia lo Stato di origine conserva il diritto di giurisdizione, in via prioritaria, nei confronti del proprio personale, sia esso militare o civile, per reati commessi contro la sua sicurezza o il suo patrimonio e per quelli commessi durante o in relazione al servizio. Si precisa infine che, qualora il personale ospitato venga coinvolto, anche indirettamente, in eventi per i quali la legislazione della Parte ospitante preveda l'applicazione della pena capitale (ipotesi allo stato non contemplata in alcuno dei due ordinamenti giuridici), tale pena non sarà pronunciata, e se pronunciata non sarà applicata.

L'articolo 11 regola il trattamento delle informazioni, documenti e materiali classificati, specificando che il loro trasferimento a terzi potrà avvenire solo per il tramite di canali governativi approvati dalle rispettive Autorità nazionali per la sicurezza, e che essi dovranno essere conservati e salvaguardati secondo le leggi nazionali, nonché utilizzati esclusivamente per gli scopi contemplati dall'Accordo; è inoltre sancito che essi non potranno essere trasferite a terzi senza l'assenso scritto della Parte cedente, né utilizzati a danno di una delle due Parti.

L'articolo 12 stabilisce che le controversie derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione dell'Accordo verranno risolte esclusivamente tramite consultazioni e negoziati bilaterali, attraverso i canali diplomatici.

L'articolo 13 statuisce la possibilità di emendare e revisionare il testo dell'Accordo, nonché di integrarne i contenuti attraverso protocolli aggiuntivi, indicandone le modalità di entrata in vigore.

L'articolo 14 conferisce durata illimitata all'Accordo, che resterà pertanto in vigore fino a quando una delle Parti si avvalga

della facoltà di notificare per iscritto all'altra Parte, attraverso i canali diplomatici e con un anticipo di novanta giorni, la propria volontà di denunciarlo.

L'articolo 15, infine, fissa l'entrata in vigore dell'Accordo alla data di ricezione dell'ultima notifica scritta di avvenuto espletamento delle procedure interne di ratifica.

RELAZIONE TECNICA

L'esecuzione dell'Accordo in titolo comporta nuovi e maggiori oneri per il bilancio dello Stato in relazione all'articolo 2 dell'Accordo stesso che, nell'individuare le modalità attraverso le quali le Parti svilupperanno la cooperazione, contempla, tra l'altro, lo svolgimento di eventuali consultazioni al fine di elaborare e definire le misure di attuazione del documento. In particolare, l'articolo 2, paragrafo 2, prevede che dette consultazioni si terranno, presuntivamente una volta all'anno, alternativamente a Roma e a Quito. Nell'ipotesi dell'invio a Quito di due rappresentanti nazionali (n. 1 dirigente militare; n. 1 T. Col./Magg.) con una permanenza di tre giorni in detta città, le relative spese sono così quantificabili:

➤ **SPESE DI MISSIONE:**

Pernottamento (€ 100,00 al giorno x 2 pers. x 2 notti) € 400,00

La diaria giornaliera per il dirigente militare, pari a euro 128,74, viene ridotta del 20% ai sensi della legge n. 248 del 2006 e ammonta a euro 102,99. Essa viene poi abbattuta di un terzo (euro 34,33), dal momento che l'alloggio è corrisposto come voce autonoma di spesa, e determinata in euro 68,66. Sull'importo di euro 17,01, eccedente la quota esente di euro 51,65, viene applicato un coefficiente di lordizzazione pari a 1,58 calcolato, in ragione del reddito percepito, in base alla tab. A della circolare RGS n. 12 del 2010. Sulla quota lordizzata così calcolata, pari a euro 26,88, vengono applicate ritenute erariali al 32,7%, per un importo di euro 8,79. Sommando tale importo di euro 8,79 alla diaria ridotta a due terzi, sopra indicata in euro 68,66, si ottiene l'importo di euro 77,45 che, moltiplicato per 3 giorni, comporta un onere arrotondato di euro 232,00.

€ 232,00

La diaria giornaliera per l'altro rappresentante militare, pari a euro 122,06, viene ridotta del 20% ai sensi della legge n. 248 del 2006 e ammonta a euro 97,65. Essa viene poi abbattuta di un terzo (euro 32,55), dal momento che l'alloggio è corrisposto come voce autonoma di spesa, e determinata in euro 65,10. Sull'importo di euro 13,45, eccedente la quota esente di euro 51,65, viene applicato un coefficiente di lordizzazione pari a 1,58 calcolato, in ragione del reddito percepito, in base alla tab. A della circolare RGS n. 12 del 2010. Sulla quota lordizzata così calcolata, pari a euro 21,25, vengono applicate ritenute erariali al 32,7%, per un importo di euro 6,95. Sommando tale importo di euro 6,95 alla diaria ridotta a due terzi, sopra indicata in euro 65,10, si ottiene l'importo di euro 72,05 che, moltiplicato per 3 giorni, comporta un onere arrotondato di euro 216,00.

€ 216,00

TOTALE SPESE DI MISSIONE = € 848,00

➤ **SPESE DI VIAGGIO:**

Volo di andata e ritorno (pari a € 1.983,00) per 2 persone, +
maggiorazione del 5% (pari a € 99,00), ai sensi della normativa
vigente. (€ 2.082,00 x 2)

= € 4.164,00

TOTALE ONERE SPESE DI VIAGGIO E DI MISSIONE = € 5.012,00

Inoltre, anche tenuto conto dell'esperienza verificatasi in analoghi Accordi già in vigore e considerato che le attività di cui all'articolo 4 verranno, eventualmente, svolte nell'esclusivo interesse della Controparte, si precisa che:

- l'eventuale richiesta della Controparte di visite tra delegazioni di alto livello delle istituzioni della Difesa, scambio di esperienze tra esperti delle Parti e incontri (art. 4, lett. a, b e c), sarà accolta solo previo rimborso delle relative spese da parte del Paese richiedente e, dunque, non comporterà oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato;
- l'eventuale richiesta della Controparte di scambio di personale di formazione, nonché di studenti provenienti da istituzioni militari (art. 4, lett. d), di partecipazione a conferenze e seminari (art. 4, lett. e) o ad esercitazioni militari (art. 4, lett. f) o di partecipazione ad operazioni umanitarie e di mantenimento della pace (art. 4, lett. g), potrà essere accolta qualora vi sia la disponibilità di posti e soltanto previo rimborso dei relativi oneri da parte del Paese richiedente; pertanto, essa non comporterà oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato;
- l'eventuale richiesta di visite a navi e aerei (art. 4, lett. h), e così pure di scambi nel campo degli eventi culturali e sportivi (art. 4, lett. i) e del supporto a iniziative commerciali inerenti materiali e servizi relativi alla difesa (art. 4, lett. j) sarà accolta previo rimborso delle relative spese da parte del Paese richiedente e, dunque, non comporterà oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, al pari, in generale, delle forme di collaborazione su tutti gli altri programmi ed attività di interesse comune (art. 4, lett. k);
- le previsioni relative alla cooperazione nel settore degli armamenti e dei materiali per la difesa (art. 5 e 6), costituiscono unicamente elemento di definizione della cornice giuridica di regolamentazione della eventuale attività di procurement con l'Ecuador e, pertanto, ad esse non corrisponde alcuna previsione di spesa a carico del bilancio dello Stato;
- le eventuali cure di urgenza (art. 8, para 2) saranno assicurate al personale della Parte inviante presso le strutture sanitarie militari e, pertanto, non comporteranno spese aggiuntive poiché tale attività medica viene regolarmente espletata dalle medesime strutture. Qualora si dovesse rendere necessario assicurare i trattamenti sanitari presso strutture ordinarie, gli stessi saranno forniti previo rimborso delle spese da parte del Paese inviante;
- in relazione all'articolo 9, concernente il risarcimento degli eventuali danni in relazione alle attività di cooperazione disciplinate dall'Accordo in esame, si rappresenta che si tratta di oneri di natura meramente eventuale e pertanto impossibili da quantificare allo stato attuale; nel caso del verificarsi delle predette fattispecie dannose, con conseguenti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo;
- qualora, infine, vengano stipulati Protocolli aggiuntivi o introdotti emendamenti e revisioni (art. 13) che dovessero ampliare la portata finanziaria dell'Accordo, sarà predisposto un nuovo disegno di legge che autorizzi l'eventuale maggiore spesa.



L'onere complessivamente discende dalla ratifica dell'Accordo è dunque valutato in euro 5.012.00 annui, ad anni alterni. Nel caso di scostamento dell'onere ai fini dell'applicazione della clausola di salvaguardia si considerano le seguenti missioni e programmi: Missione Difesa e sicurezza del territorio - Programma Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

6 OTT. 2015



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. De Michelis', written over a horizontal line.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

A) ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.*

Il presente intervento si rende necessario per dare attuazione legislativa, ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione, all'Accordo internazionale in titolo. Tale documento negoziale costituisce un preciso impegno politico assunto dal Governo italiano con il Governo dell'Ecuador in materia di cooperazione nel settore della difesa, in un quadro di salvaguardia dei reciproci interessi in termini di miglioramento delle capacità militari nel campo addestrativo, tecnologico e industriale, e in conformità con le rispettive legislazioni interne e gli obblighi assunti a livello internazionale.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

Rispetto al quadro normativo nazionale non emerge alcun profilo di incoerenza o contraddizione, in quanto l'intervento si risolve nella ratifica ed esecuzione di un Accordo che impegna le Parti in attività che possono trovare sviluppo nei limiti degli ordinamenti legislativi vigenti nei due Paesi. Come detto, il recepimento nel quadro normativo nazionale risponde ad un preciso dettato dell'articolo 80 della Costituzione, che prevede la ratifica degli accordi internazionali mediante legge formale.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

Attribuendo allo Stato inviante il diritto di giurisdizione sul proprio personale per alcune tipologie di reati eventualmente commessi sul territorio dello Stato ospitante, ai sensi dell'articolo 10, l'Accordo incide sulla legge penale.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Il provvedimento in questione non presenta alcun problema di costituzionalità, essendo pienamente conforme all'articolo 11 della Costituzione, in tema di partecipazione dell'Italia all'ordinamento internazionale, ed all'articolo 117, in materia di riparto della potestà legislativa tra Stato, regioni ed enti locali.



- 5) *Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze locali e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali*
L'intervento è pienamente compatibile con le regole di riparto di competenze tra Stato, regioni ed enti locali, in quanto la materia dei rapporti internazionali rientra, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, nella competenza esclusiva dello Stato. Sempre in base al dettato costituzionale, le regioni sono vincolate all'applicazione degli obblighi derivanti da accordi internazionali, anche nelle materie di loro esclusiva competenza.
- 6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'art. 118, primo comma, della Costituzione.*
Come sopra evidenziato, l'Accordo non coinvolge funzioni di regioni ed enti locali, risultando quindi compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.
- 7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*
La materia non rientra nell'alveo della cosiddetta "delegificazione", poiché, ai sensi del già richiamato articolo 80 della Costituzione, la ratifica di un Accordo internazionale di questo tipo può avvenire solo per via legislativa.
- 8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*
Allo stato, non risultano in itinere progetti di legge che vertono sulla stessa o su analoga materia.
- 9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*
Non risultano giudizi di costituzionalità pendenti sulla materia di accordi internazionali di cooperazione nel settore della difesa.

B) CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE.

- 1) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*
Il provvedimento non incide sulla disciplina comunitaria.
- 2) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.*
Non risultano in essere procedure di infrazione sulla materia.
- 3) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*
Non si pone alcun problema di compatibilità rispetto ad altri obblighi internazionali.
- 4) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.*
Sulla materia oggetto dell'intervento normativo non si riscontra una giurisprudenza creata dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee, né vi sono giudizi pendenti.
- 5) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*
Sulla materia oggetto dell'intervento normativo non si riscontra una giurisprudenza creata dalla Corte Europea dei Diritti dell'uomo, né vi sono giudizi pendenti.



- 6) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte degli altri Stati membri dell'UE.*

Il provvedimento in esame non riguarda alcun altro Stato membro dell'UE.

C) ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO.

- 1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Non vengono utilizzate definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico della materia regolata.

- 2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni subite dai medesimi.*

I riferimenti normativi contenuti nel disegno di legge di ratifica risultano corretti.

- 3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Le disposizioni del disegno di legge non introducono modificazioni alle disposizioni vigenti.

- 4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Le norme dello schema di provvedimento non comportano effetti abrogativi espressi né impliciti.

- 5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogative rispetto alla normativa vigente.*

Non si riscontrano le fattispecie indicate.

- 6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non risulta alcuna delega aperta sulla materia oggetto dell'intervento normativo.

- 7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

Non è prescritta l'adozione di alcun atto successivo attuativo del provvedimento in esame.

- 8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Il controllo e il monitoraggio statistico dell'utilizzo dell'Accordo saranno effettuati dall'Amministrazione della difesa.



ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

SEZIONE I - IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI

- a) *Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.*

L'Accordo in esame predisponde la base normativa, attualmente mancante, per rendere esecutiva la cooperazione nel settore della Difesa con l'Ecuador, e risponde all'esigenza di sviluppare e disciplinare la cooperazione bilaterale tra le Forze Armate dei due Paesi, nell'intento di consolidare le rispettive capacità difensive e di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza. La piena esecuzione del documento contribuirà, quindi, in uno spirito di eguaglianza e solidarietà, al rafforzamento delle relazioni tra i due Paesi, nonché all'accrescimento e al consolidamento della pace e della sicurezza internazionale.

- b) *Indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo.*

Il proposto provvedimento di ratifica si pone, nel breve periodo, l'obiettivo generale di fornire un appropriato quadro giuridico di riferimento, cui ricondurre la cooperazione tra i due Paesi nel campo della difesa, mediante il recepimento nell'ordinamento nazionale dei contenuti dell'Accordo, rendendo dunque effettiva la cooperazione militare tra le Parti.

Nel medio-lungo periodo, poi, dall'attuazione dell'Accordo ci si attende un'azione stabilizzatrice in un'area geografica che per l'Italia assume, in considerazione degli interessi nazionali e degli impegni internazionali del nostro Paese nella regione sudamericana, un importante valore strategico e una peculiare valenza politica.

Dall'esecuzione dell'Accordo in titolo, infine, potranno derivare, nel lungo periodo, benefici in alcuni settori produttivi e commerciali dei due Paesi, costituenti a vario titolo ed in varia misura «indotto» delle politiche della logistica e degli armamenti, espresse secondo le direttrici nazionali ed internazionali autonomamente adottate da ciascuna delle Parti contraenti.

- c) *La descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR.*

Poiché, nel medio-lungo periodo, dall'attuazione dell'Accordo potrà derivare la sottoscrizione di ulteriori accordi di settore sia in specifici ambiti militari di reciproco interesse che nel campo dei materiali per la Difesa, come parametri di riferimento per la verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi si potranno utilizzare il numero delle intese di settore sottoscritte e l'aumento dell'interscambio commerciale dei predetti materiali tra i due Paesi nel corso dei successivi anni.



Altro indicatore significativo può essere individuato nel numero di attività che saranno svolte negli altri campi della cooperazione (politica di sicurezza e difesa, ricerca e sviluppo, formazione ed addestramento militare, questioni relative all'ambiente ed all'inquinamento causato da attività militari, sanità, sport e storia militare).

d) Indicazione delle categorie di soggetti pubblici e privati destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

Destinatari diretti delle disposizioni dell'Accordo sono i Ministeri della Difesa dei due Paesi e le rispettive Forze Armate. Si possono inoltre assumere come destinatari indiretti anche soggetti economici delle due Parti operanti nel settore dei materiali d'armamento.

SEZIONE II – PROCEDURE DI CONSULTAZIONE

I negoziati per la definizione di un Accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador hanno avuto inizio nel 2009, su iniziativa della Controparte, e sono proseguiti in stretta collaborazione tra lo Stato maggiore della difesa italiano ed il Ministero degli affari esteri.

La predisposizione del provvedimento di ratifica è invece intervenuta a valle di un proficuo confronto tra i rappresentanti del Ministero della difesa, del Ministero degli affari esteri e del Ministero della giustizia sul tema generale della clausola sulla giurisdizione inserita negli Accordi di cooperazione nel settore della difesa, all'esito del quale si è riconosciuta l'adeguatezza della tutela offerta al personale italiano eventualmente inviato in Ecuador in esecuzione dell'Accordo dalla clausola di giurisdizione contenuta nell'Accordo stesso. Con riguardo agli aspetti economico-finanziari del provvedimento, è stato altresì coinvolto il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, che ha fornito il proprio contributo in relazione alla definizione delle modalità di copertura degli oneri derivanti dall'Accordo, nonché alla corretta formulazione del disegno di legge di ratifica.

SEZIONE III – VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO (OPZIONE ZERO)

L'opzione di non intervento non risulta percorribile alla luce della normativa vigente, e in particolare dell'articolo 80 della Costituzione. Inoltre essa, configurandosi quale mancato adempimento dell'obbligazione politica assunta sul piano internazionale con la firma dell'Accordo, determinerebbe un deterioramento dei rapporti bilaterali con l'Ecuador, che avrebbe una sicura ricaduta negativa sull'immagine del Paese, minandone la credibilità sul piano internazionale.

SEZIONE IV – OPZIONI ALTERNATIVE DI INTERVENTO REGOLATORIO

Non sono state valutate opzioni alternative, considerato che non esiste alternativa alla ratifica parlamentare e che non è possibile negoziare un testo diverso da quello concordato con la controparte, che peraltro ricalca quello di precedenti Accordi stipulati con altri Paesi, che hanno già dimostrato, nella pratica, la loro efficacia.

SEZIONE V – GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA E VALUTAZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI E DELL'IMPATTO SULLE PMI

a) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.

Dall'opzione non derivano svantaggi. Dall'esecuzione dell'Accordo, grazie anche al possibile incremento dei reciproci scambi, si attendono invece benefici per i cittadini dei due Paesi e per la comunità internazionale, sotto il profilo del rafforzamento delle capacità nazionali di difesa e dell'interscambio dei materiali per la difesa.



b) *Individuazione e stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.*

Il provvedimento non contiene disposizioni che possano incidere negativamente sulle micro, piccole e medie imprese operanti nel settore di riferimento, potendo anzi creare per esse, nel futuro, favorevoli occasioni di sbocco sui mercati internazionali.

c) *Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.*

L'attuazione dell'Accordo non introduce né elimina oneri informativi a carico di cittadini e imprese, e pertanto non incide in alcun modo sui relativi costi amministrativi.

d) *Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.*

Non si ravvisano fattori che possano incidere sulla corretta attuazione del provvedimento. In relazione agli effetti finanziari, è previsto un onere a carico dello Stato per il quale è stata predisposta apposita copertura finanziaria a valere sui fondi di riserva e speciali iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

SEZIONE VI - INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITÀ

L'attuazione dell'Accordo non è suscettibile di produrre effetti distorsivi nel funzionamento concorrenziale del mercato, mentre potrebbe dar luogo ad un incremento della competitività dell'industria nazionale dei materiali per la difesa per effetto della possibile attività di specifica cooperazione in tale settore, in misura al momento non stimabile.

SEZIONE VII - MODALITÀ ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO

a) *Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio proposto.*

Responsabile dell'attuazione dell'Accordo sottoposto a ratifica è il Ministero della difesa.

b) *Azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.*

All'Accordo verrà data pubblicità tramite il sito *web* del Ministero della difesa.

c) *Strumenti per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.*

Il Ministero della difesa seguirà l'esecuzione e l'effettiva attuazione dell'Accordo, e ne curerà il monitoraggio attraverso verifiche dirette, per il tramite dei propri competenti uffici e con gli ordinari strumenti a sua disposizione, sulle attività espletate.

d) *Meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio.*

L'Accordo potrà essere modificato o integrato, con il reciproco consenso delle parti, da Protocolli aggiuntivi condivisi, che formeranno oggetto di scambio di note attraverso i canali diplomatici. Inoltre, ciascuna Parte potrà, autonomamente e in qualsiasi momento, decidere di denunciare l'Accordo notificando tale decisione per iscritto all'altra Parte con un preavviso di novanta giorni.

e) *Aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.*

Il Ministero della difesa effettuerà con cadenza biennale la prevista VIR in relazione a quanto indicato alla lettera c) della Sezione 1, considerando come profili prioritari l'aumento, nel corso degli anni, degli scambi di esperienze e informazioni, nonché dell'interscambio commerciale di materiali per la difesa.



DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador in materia di cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 18 novembre 2009 e a Quito il 20 novembre 2009.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 15 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, paragrafo 2, dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati in euro 5.012 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantona-

mento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della difesa provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 1 del presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al medesimo comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della difesa, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie rimodulabili di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari» e, comunque, della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere, con apposita relazione, in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, ad esclusione di quelle di cui all'articolo 2 dell'Accordo medesimo, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Agli oneri derivanti dall'articolo 9 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente

legge si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 5.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO

TRA

**IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA**

E

**IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA DELL'ECUADOR**

**IN MATERIA DI
COOPERAZIONE NEL CAMPO DELLA DIFESA**

**ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL
GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'ECUADOR SULLA
COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA**

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador, denominati in seguito le "Parti":

Confermando il loro impegno nei confronti della Carta delle Nazioni Unite;

Desiderosi di accrescere la cooperazione tra i rispettivi Ministeri della Difesa;

Accomunati dalla condivisa valutazione che la cooperazione reciproca nel settore della Difesa rafforzerà le relazioni fra le Parti;

Hanno concordato quanto segue:

ARTICOLO 1
Principi di cooperazione

La cooperazione fra le Parti, regolata dai principi di uguaglianza, reciprocità ed interesse reciproco, avverrà in conformità con i rispettivi ordinamenti giuridici e con gli impegni internazionali assunti, per incoraggiare, facilitare e sviluppare la cooperazione nel campo della difesa.

ARTICOLO 2
Esecuzione della collaborazione

1. Le attività concrete di cooperazione nel campo della difesa saranno organizzate e condotte dal Ministero della Difesa della Repubblica Italiana e dal Ministero della Difesa della Repubblica dell'Ecuador.
2. Eventuali consultazioni dei rappresentanti delle Parti si terranno alternativamente a Roma e a Quito allo scopo di elaborare ed approvare, ove opportuno e previo consenso bilaterale, eventuali accordi specifici ad integrazione e completamento di questo Accordo, nonché eventuali programmi di cooperazione tra le Forze Armate Italiane e le Forze Armate Ecuadoregne.

ARTICOLO 3

Campi della collaborazione

La cooperazione fra le Parti includerà, ma non sarà limitata, ai seguenti campi:

- a. politica di sicurezza e difesa;
- b. ricerca e sviluppo, supporto logistico e acquisizione di prodotti e servizi per la difesa;
- c. conoscenze ed esperienze acquisite a seguito delle operazioni internazionali di mantenimento della pace;
- d. formazione, istruzione ed addestramento in campo militare;
- e. questioni relative all'ambiente e all'inquinamento provocato da attività militari;
- f. sanità militare;
- g. storia militare;
- h. sport militare;
- i. altri settori militari di interesse comune per entrambe le Parti.

ARTICOLO 4

Modalità di cooperazione

La cooperazione fra le Parti in materia di Difesa potrà avvenire secondo le seguenti modalità:

- a. visite reciproche di delegazioni di alto livello agli enti militari e civili;
- b. scambio di esperienze fra esperti delle due Parti;
- c. incontri fra istituzioni della Difesa equivalenti;
- d. scambio di relatori e di personale di formazione, nonché di studenti provenienti da istituzioni militari;
- e. partecipazione a corsi teorici e pratici, a periodi di orientamento, seminari, conferenze, dibattiti e simposi organizzati presso organi civili e militari di interesse per la difesa, di comune accordo fra le Parti;
- f. partecipazione ad esercitazioni militari;
- g. partecipazione ad operazioni umanitarie e di mantenimento della pace;
- h. visite di navi ed aeromobili militari;
- i. scambio nel campo degli eventi culturali e sportivi;
- j. supporto alle iniziative commerciali inerenti materiali e servizi di difesa associate a questioni attinenti alla difesa;
- k. altri settori militari di interesse comune per entrambe le Parti.

ARTICOLO 5**Cooperazione nel settore degli armamenti**

1. Le Parti potranno prendere accordi diretti in merito alla collaborazione nel settore degli armamenti e dello scambio di materiali come anche sulla categoria del materiale e degli equipaggiamenti che potranno essere oggetto dell'attività di scambio.
2. L'approvvigionamento di materiali nell'interesse delle rispettive Forze Armate sarà attuato o con operazioni dirette fra Stato e Stato o tramite società private autorizzate dai rispettivi Governi.

ARTICOLO 6**Cooperazione nel settore dei materiali di difesa**

1. Le attività nel settore dell'industria di difesa e della politica degli approvvigionamenti, della ricerca, dello sviluppo degli armamenti e delle apparecchiature militari avverranno secondo le seguenti modalità:
 - a. ricerca, test e progettazione;
 - b. scambio di esperienze in campo tecnico;
 - c. produzione reciproca, modernizzazione e scambio di servizi tecnici nei settori stabiliti dalle Parti;
 - d. approvvigionamento di materiali militari nell'ambito di produzione e programmi comuni richiesti da una delle Parti, secondo quanto stabilito dalle proprie leggi nazionali sull'importazione e sull'esportazione di materiali d'armamento;
 - e. supporto alle industrie di difesa e agli enti governativi, al fine di avviare la cooperazione nel campo della produzione di materiali militari.
2. Le Parti si impegnano ad attuare le procedure necessarie per garantire la protezione della proprietà intellettuale derivante da iniziative condotte in conformità con il presente Accordo e ai sensi delle leggi nazionali delle Parti e degli Accordi Internazionali in materia firmati dalle Parti.

ARTICOLO 7**Impegni nel settore dei materiali di difesa**

Le Parti si presteranno reciproca assistenza e collaborazione per incoraggiare l'esecuzione, da parte delle industrie e/o delle organizzazioni interessate, del presente Accordo e dei contratti firmati ai sensi delle disposizioni del presente Accordo.

ARTICOLO 8 **Aspetti finanziari**

1. Salvo che sia diversamente stabilito, ciascuna Parte sosterrà le spese di sua competenza relative all'esecuzione del presente Accordo, ivi incluse:
 - a. le spese di viaggio, gli stipendi, l'assicurazione malattia ed infortuni, nonché gli oneri relativi ad ogni altra indennità dovuta al proprio personale in conformità con le proprie norme;
 - b. le spese mediche ed odontoiatriche, nonché le spese derivanti dalla rimozione e dall'evacuazione di proprio personale malato, infortunato o deceduto.
2. Ferme restando le disposizioni del punto b. di cui sopra, la Parte ospitante fornirà cure d'urgenza presso infrastrutture sanitarie delle proprie Forze Militari Armate a tutto il personale della Parte inviante che possa necessitare di assistenza sanitaria durante l'esecuzione delle attività di cooperazione bilaterale prevista dal presente Accordo e, ove necessario, presso altre strutture sanitarie, a condizione che la Parte inviante ne sostenga le spese.
3. Tutte le attività condotte ai sensi del presente Accordo sono subordinate alla disponibilità di fondi delle Parti.

ARTICOLO 9 **Risarcimento danni**

1. Il risarcimento dei danni provocati alla Parte ospitante da un membro della Parte inviante durante o in relazione alla propria missione/esercitazione nell'ambito del presente Accordo, sarà a carico della Parte inviante e di comune accordo.
2. Qualora le Parti siano congiuntamente responsabili di perdite o danni causati nello svolgimento delle, o in connessione con, le attività ai sensi del presente Accordo, le Parti rimborseranno tale perdita o danno di comune accordo.

ARTICOLO 10 **Giurisdizione**

1. Le autorità della Parte ospitante hanno il diritto di esercitare la propria giurisdizione sul personale militare e civile ospite per i reati commessi sul loro territorio e passibili di pena ai sensi della legislazione vigente su quel territorio.
2. Tuttavia, le Autorità del Paese inviante hanno il diritto di esercitare prioritariamente la propria giurisdizione sui membri delle proprie Forze Armate, nei seguenti casi:
 - a. nei casi in cui le infrazioni minaccino la sicurezza o i beni del Paese inviante;
 - b. nei casi in cui i reati commessi sono conseguenti ad atti o omissioni - dovuti a comportamento intenzionale o negligente - commessi nel corso di, o in relazione con, l'esercizio delle funzioni assegnate.

3. Nei casi in cui il suddetto personale ospite sia direttamente o indirettamente coinvolto in eventi per i quali le leggi della Parte ospitante prevedono la pena capitale, tale pena non sarà pronunciata, e qualora fosse pronunciata, ad essa non sarà data esecuzione.

ARTICOLO 11

Sicurezza delle informazioni classificate

1. Ai fini del presente Accordo, con il termine "informazioni classificate" si intende ogni elemento, documento o materiale classificato, quale che ne sia la forma, sia essa una comunicazione audio o visiva di contenuto classificato o la trasmissione elettrica o elettronica di un messaggio classificato, sotto qualsiasi forma, la cui diffusione potrebbe danneggiare gli interessi di sicurezza delle Parti.
2. Tutte le informazioni classificate, scambiate o generate nell'ambito del presente Accordo sono utilizzate, trasmesse, conservate, trattate in conformità con le leggi ed i regolamenti nazionali delle Parti.
3. Le informazioni classificate saranno trasferite soltanto attraverso canali diretti fra governi approvati dalla Autorità Nazionale per la Sicurezza/Autorità Designata dalle Parti.
4. Le classifiche di segretezza sono le seguenti:

Per la Repubblica Italiana	Corrispondenza (in lingua inglese)	Per la Repubblica dell'Ecuador
SEGRETISSIMO	TOP SECRET	SECRETISIMO
SEGRETO	SECRET	SECRETO
RISERVATISSIMO	CONFIDENTIAL	RESERVADO
RISERVATO	RESTRICTED	CONFIDENCIAL

5. L'accesso alle informazioni classificate scambiate in virtù del presente Accordo da parte di personale delle Parti avverrà dopo che sia stata accertata la necessità di conoscere e sia stato accordato un adeguato nulla osta di segretezza in conformità con le leggi ed i regolamenti nazionali.
6. Le Parti garantiranno che tutte le informazioni classificate scambiate saranno utilizzate soltanto per gli scopi ai quali sono state destinate espressamente nell'ambito e con le finalità del presente Accordo.
7. Il trasferimento a Terzi/Organizzazioni Internazionali delle informazioni classificate, acquisite nel contesto della cooperazione nel campo dei materiali per la Difesa prevista dal presente Accordo, è soggetto alla preventiva approvazione scritta dell'Autorità per la Sicurezza della Parte Originatrice.
8. Ferma restando l'immediata vigenza delle clausole contenute nel presente articolo, ulteriori aspetti di sicurezza concernenti le informazioni classificate, non contenuti nel presente Accordo/Memorandum relativo alla cooperazione, saranno regolati da uno specifico Accordo generale sulla sicurezza che verrà stipulato dalle rispettive Autorità Nazionali per la Sicurezza o da Autorità Designate per la Sicurezza delle Parti.

ARTICOLO 12

Risoluzione delle controversie

Le controversie risultanti dall'interpretazione o dall'applicazione del presente Accordo sono risolte esclusivamente mediante consultazioni e negoziati tra le Parti attraverso i canali diplomatici.

ARTICOLO 13

Protocolli Aggiuntivi, Emendamenti, Revisione e Programmi

1. Con il consenso di entrambe le Parti e ai sensi del presente Accordo, è possibile stipulare Protocolli aggiuntivi in ambiti specifici di cooperazione in materia di difesa che coinvolgano organi militari e civili.
2. I Protocolli aggiuntivi che saranno negoziati fra entrambe le Parti saranno redatti in conformità con le procedure nazionali e saranno limitati agli scopi del presente Accordo e non interferiranno con le leggi dei rispettivi Paesi di appartenenza.
3. I programmi di sviluppo che consentiranno di attuare il presente Accordo o i relativi Protocolli Aggiuntivi saranno messi a punto, sviluppati ed eseguiti dal personale autorizzato dal Ministero della Difesa della Repubblica Italiana e dal Ministero della Difesa della Repubblica dell'Ecuador, su basi di interesse reciproco, in stretto coordinamento con il Ministero degli Affari Esteri dei due Paesi, per quanto di loro competenza.
4. Il presente Accordo può essere emendato o rivisto con il reciproco consenso delle Parti tramite Scambio di Note fra le Parti, attraverso i canali diplomatici.
5. I Protocolli aggiuntivi, gli emendamenti e le revisioni entreranno in vigore secondo le modalità indicate nell'Articolo 15.

ARTICOLO 14

Vigore e denuncia

1. L'Accordo resterà in vigore fino a quando una delle Parti non decida, in qualsiasi momento, di denunciarlo.
2. La risoluzione dell'Accordo richiesta da una delle Parti sarà notificata all'altra Parte per iscritto ed attraverso i canali diplomatici, ed entrerà in vigore novanta (90) giorni dopo che l'altra Parte ne abbia ricevuto notifica.
3. La denuncia del presente Accordo non influisce sui programmi e sulle attività in corso previste dal presente Accordo, se non diversamente concordato fra le Parti.

ARTICOLO 15
Entrata in vigore

Il presente Accordo entra in vigore successivamente alla data di ricezione dell'ultima delle due notifiche scritte con cui ciascuna Parte informa l'altra, attraverso i canali diplomatici, dell'espletamento delle rispettive prescritte procedure nazionali per l'entrata in vigore del presente Accordo.

IN FEDE, i sottoscritti debitamente autorizzati a tal fine dai rispettivi governi hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma, il 18/11/2009 e Quito, il 20 NOV 2009 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e spagnola, tutti i testi facenti egualmente fede.

Per il Governo della Repubblica Italiana	Per il Governo della Repubblica dell'Ecuador
	
Il Ministro della Difesa della Repubblica Italiana	Il Ministro della Difesa della Repubblica dell'Ecuador

